



COMUNE DI LIVORNO

## Ordinanza del Sindaco n. 7 del 14/01/2020

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. INTEGRAZIONE ORDINANZE N. 256/2019 E N. 260/2019**

### IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 256 del 26.07.2019 che detta disposizioni per il divieto di utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili sulle spiagge e in occasione delle manifestazioni fieristiche e sagre;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 260 del 30.07.2019 che integra la precedente estendendone i contenuti ai parchi pubblici;

Considerato che l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- Ridurre la produzione di rifiuti in particolare durante la stagione estiva;
- Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- Salvaguardare l'ecosistema quale fonte di vita;
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Ritenuto di dover estendere le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Sindaco 256 del 26.07.2019 e 260 del 30.07.2019 in relazione all'utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili anche alle iniziative e manifestazioni sportive cittadine per le quali sia richiesto il patrocinio o la partecipazione del Comune di Livorno, al fine di ottimizzare la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente, dando seguito alle relative Linee di indirizzo promosse dal Ministero dell'Ambiente;

Vista la Decisione della Giunta Comunale n. 279 del 25/7/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

### **ORDINA**

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

1. Nelle iniziative e manifestazioni sportive patrocinate anche in parte dal Comune di Livorno, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.

### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza produca efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2020;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza ai seguenti soggetti:
  - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
  - Questura
  - Capitaneria di Porto
  - Polizia Municipale
  - Guardia di Finanza
  - Comando Stazione Carabinieri
  - A.R.P.A.T.
  - Azienda USL Toscana Nord Ovest
  - ANCI Toscana
  - Associazioni di Categoria, per la divulgazione ai propri iscritti di questo territorio.

### **AVVERTE CHE**

- a) l'inosservanza del divieto di utilizzo sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **AVVISA**

Che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

**Livorno li, 14/01/2020**

**IL Sindaco**

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 57c963b27672c514808b021991ba602379a0ee9899ee2e5f70372fc9de1c2547

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.7/2020

Data: 14/01/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. INTEGRAZIONE ORDINANZE N. 256/2019 E N. 260/2019



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a4c8c4a0522d9387\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a4c8c4a0522d9387_p7m&auth=1)

ID: a4c8c4a0522d9387